

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

26.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1969

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>BOLDRINI</b> . . . . .	133
DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (339);		<b>BUFFONE</b> . . . . .	134
PALMITESSA: Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (850) . . . . .	126	<b>CAIATI, Relatore</b> . . . . .	132, 134
PRESIDENTE . . . . .	126, 128, 129, 130, 131, 132	<b>ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa</b> . . . . .	134
BUFFONE . . . . .	129, 130, 131	<b>GUADALUPI</b> . . . . .	133
CAIATI . . . . .	128, 129, 130	<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
DE STASIO . . . . .	128	PIETROBONO ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone (186);	
DURAND DE LA PENNE . . . . .	128, 131, 132	Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza-Monferrato (283);	
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	128, 130, 131, 132	LUCCHESI ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio (975);	
FORNALE, Relatore . . . . .	127, 130, 131, 132	SANTI ed ORLANDI: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Urbani (1076);	
GUADALUPI . . . . .	129, 130		
TURCHI . . . . .	128		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1959)	132		
PRESIDENTE . . . . .	132, 133, 134		

PAG.

CERVONE: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Cisterna in provincia di Latina (1077);

GIANNINI ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari (1272);

Senatore VENTURI GIOVANNI: Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare (*Approvata dal Senato*) (1514);

CICERONE ed altri: Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune di L'Aquila (1711);

ROSSINOVICH ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valor militare alla città di Sesto San Giovanni (1870);

LUCIFREDI: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Ventimiglia (2110) . . . . . 136

PRESIDENTE . . . . . 136, 137

BOLDRINI . . . . . 137

CAIATI, *Relatore* . . . . . 137

GUADALUPI . . . . . 137

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 138

**La seduta comincia alle 17.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge Durand de la Penne: Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (339); Palmitessa: Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (850).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Durand de la Penne: « Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »; Palmitessa: « Modifica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, le due proposte di legge furono inizialmente assegnate alla Commissione in sede referente.

A sua volta, la Commissione, che ne aveva iniziato l'esame nella seduta del 26 febbraio 1969, il 3 marzo successivo deliberò di dare incarico ad un Comitato ristretto di predisporre un testo unificato e, contemporaneamente, di chiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa. Il Comitato ristretto, a conclusione anche di contatti col Governo e d'accordo con questo, il 4 luglio scorso sottopose il richiesto testo unificato alla Commissione, che deliberò di prenderlo in considerazione e di trasmetterlo alla V Commissione bilancio per il parere.

Su tale testo la Commissione bilancio il 9 corrente mese ha espresso il seguente parere favorevole:

« La Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge, nel nuovo testo elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 4 luglio 1969, a condizione che tale nuovo testo risulti integrato con l'aggiunta del seguente articolo, relativo alle conseguenze finanziarie implicate:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

**FORNALE, Relatore.** Signor Presidente, mi rimetto alla relazione sulle due proposte di legge svolta nella seduta, in sede referente, del 26 febbraio scorso e alla illustrazione del testo unificato del Comitato ristretto che ha preceduto la presa in considerazione del medesimo da parte della Commissione. Piuttosto ritengo opportuno ripetere che il Governo concorda con tale testo, che — integrato, con l'articolo 5, secondo la proposta della Commissione bilancio — è del seguente tenore:

#### ART. 1.

Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero.

Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le parole « escluso quello corrispondente alla ferma di leva » sono sostituite dalle seguenti: « escluso, per tutte e tre le Forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica ».

#### ART. 2.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in

servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371.

#### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'Esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel « Ruolo speciale unico » delle Armi di Cavalleria, Fanteria, Artiglieria e Genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno 15 anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1 e successive modificazioni.

Se già collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio.

La domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 4.

Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del Ruolo speciale unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di 200 sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso.

Il concorso straordinario è riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'articolo 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

## ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAIATI.** Innanzitutto mi rallegro con il Comitato ristretto e il Governo per il lavoro svolto e per il testo unificato, frutto di tale lavoro. Mi sia consentito, poi, di sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento, il cui mancato inserimento in questa legge determinerebbe il procrastinarsi di una ingiustizia che non era nelle intenzioni dei componenti della Commissione della passata legislatura, quando venne al nostro esame il disegno di legge presentato dall'allora ministro della difesa onorevole Tremelloni e divenuto poi legge 28 marzo 1968, n. 371.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge è statuito che gli ufficiali appartenenti alle categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, richiamati o trattenuti in servizio, in base al primo comma del medesimo articolo 6, fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, possono conseguire una promozione. Tale norma, però, ha avuto solo una parziale applicazione, perché la Corte dei conti ha irrimediabilmente respinto tutti i decreti riguardanti gli ufficiali che all'entrata in vigore della legge avevano già superato i 19 anni 6 mesi e un giorno di servizio. Si è così determinata una evidente sperequazione, certamente non nelle intenzioni della Commissione quando discusse e approvò la legge.

L'emendamento che propongo di aggiungere all'articolo 2 è del seguente tenore:

« Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge quali richiamati o trattenuti con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo ».

La stragrande maggioranza degli interessati, con gli scatti che hanno maturato nella posizione di maggiore, non avranno un aumento di stipendio, dato che con gli scatti di cui sopra hanno già raggiunto lo stipendio iniziale del grado di tenente colonnello. L'emendamento, quindi — come ho spiegato ad alcuni colleghi prima che la seduta cominciasse — non comporta oneri per l'amministrazione; quanto meno, si tratta di oneri trascurabili o soltanto ipotetici.

**TURCHI.** Propongo un ulteriore emendamento all'articolo 2: invece del 31 dicembre 1968, propongo 31 dicembre 1967, in modo di consentire ad un maggior numero di persone di beneficiare del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ce ne siamo occupati in sede di discussione della legge 28 marzo 1968, n. 371. Non è possibile.

**TURCHI.** Ritiro l'emendamento.

**DURAND DE LA PENNE.** Io, invece, propongo di posticipare detta data al 31 dicembre 1969, tanto all'articolo 2 che all'articolo 3. In tal modo aggiorneremmo gli effetti del provvedimento.

**DE STASIO.** Eventualmente, sarebbe meglio inserire un capoverso del seguente tenore: « Quanto sopra vale anche per coloro i quali raggiungeranno il richiesto periodo minimo di servizio effettivo alla data del 31 dicembre 1969 ».

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Mi sembra che il testo unificato delle due proposte di legge, sul quale si è espressa favorevolmente anche la V Commissione, sia già tale da poter contemplare tutti i casi che ci interessano.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Caiati, penso che si possa accogliere, senza il bisogno di rinviare il provvedimento alla V Commissione bilancio, dato che la copertura è già assicurata con la somma di 2 milioni e mezzo.

**PRESIDENTE.** Mi riferisco all'emendamento proposto dall'onorevole Durand de la Penne. Io sono del parere che occorre lasciare la data del 31 dicembre 1968. Del resto, questa

era la ragione della proposta di legge 339 dell'onorevole Durand de la Penne: si riferiva a quegli ufficiali che avevano raggiunto il limite di anni di servizio appunto a quella data.

CAIATI. Sul concetto siamo d'accordo? Vogliamo un provvedimento in senso estensivo? Perché di questo si tratterebbe!

GUADALUPI. Desidero compiacermi con l'onorevole Fornale, relatore, e con il Comitato ristretto, perché con il testo da loro predisposto si pone fine ad una vicenda che da diversi mesi vede impegnata questa Commissione. Dobbiamo riconoscere che le diverse tappe e le difficoltà notevoli che abbiamo trovati dinanzi, nell'*iter* delle due proposte, sono state rappresentate dall'opposizione da parte della V Commissione bilancio, non sulla quantità della spesa, bensì sulla copertura della spesa stessa, per aver noi imputato nel passato, con l'adesione dell'allora governo, la spesa ad un capitolo piuttosto che ad un altro.

Ora, essendo stata definita la « posta » di bilancio ed essendo minima la spesa (due milioni e mezzo), la V Commissione bilancio ha dato parere favorevole. Ma se dovessimo modificare una data, così come proposto dall'onorevole Durand de la Penne, non vi è dubbio che il problema si amplierebbe. Dico questo, perché il provvedimento prende le mosse da un ordine del giorno che trovò unanime la Commissione e accondiscendente il Ministro della difesa.

Ritornando al parere della V Commissione bilancio, mentre do atto al Sottosegretario Elkan di come brillantemente ha seguito l'*iter* del progetto di legge in quella sede, insisto sull'opposizione che il provvedimento stesso ebbe, sempre in quella sede. Ricordo bene come l'onorevole Di Lisa, dopo avere illustrato il testo, trovò orientamento contrario per mancanza di una adeguata copertura di spesa. È vero che tale opposizione, pottrattasi per circa un anno dipendeva dal fatto che la spesa era imputata su una posta diversa; però, non c'è dubbio che basterebbe una sola lira in più di spesa a reinvestire nuovamente la Commissione bilancio del merito finanziario del provvedimento. Ora, mentre aderisco al testo del relatore e del comitato ristretto, per quanto concerne l'emendamento Durand de la Penne la mia preoccupazione esiste nella misura in cui potremmo insabbiare il provvedimento, che, invece, è profondamente innovatore ed ha già, nel testo attuale, un significato altissimo.

Sono, invece, senz'altro favorevole all'emendamento Caiati, che, è stato precisato, non comporta spesa; per altro, una interpretazione più elastica della Corte dei conti avrebbe potuto non rendere necessaria tale espressa norma.

Concludendo, il nostro voto assicura una soluzione che è rimasta sospesa per alcuni mesi. E se questa soluzione non è la migliore è però quanto oggi si può fare, tenendo conto del bilancio e dei limiti della forza bilanciata.

BUFFONE. Sul punto della decorrenza sono d'accordo con l'amico Guadalupi, ma è mia preoccupazione arrivare ad una soluzione definitiva. Intanto questa legge ha avuto un lunghissimo *iter*: siamo arrivati al dicembre del 1969. Di fronte a quale situazione obiettiva ci troviamo? Coloro i quali matureranno 4 anni 6 mesi e un giorno alla data del 31 dicembre 1968 transiteranno, mentre allo stato attuale gente che ha 5 anni di servizio già completati viene mandata via. La legge che noi approviamo con ritardo crea problemi difficili. Per me non vi sono problemi di copertura perché l'onere di 2 milioni e mezzo previsti da questa legge vanno a carico del bilancio 1971. Se noi vogliamo sanare la discrasia dobbiamo dare la possibilità di rimanere a chi ha già 5 anni di servizio alla data di approvazione della presente legge.

PRESIDENTE. E lei cosa proporrebbe?

BUFFONE. Alla data del « 31 dicembre 1968 » sostituirei anche io quella del « 31 dicembre 1969 ».

PRESIDENTE. Ma questo rischia di far « saltare » quelli che questi limiti raggiungono con i nuovi computi al 31 dicembre 1968.

CAIATI. No, perché l'anzianità è molto di più...

GUADALUPI. Noi dovremmo avere da parte del rappresentante del Governo la conferma che il Governo ancora oggi mantiene la sua posizione.

BUFFONE. La mia preoccupazione è anche un'altra (ne parlavo poco fa con l'onorevole Guadalupi, che conosce molto bene la materia): per quanto riguarda la possibilità del concorso per il ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico del ruolo speciale unico, noi parliamo solo di fanteria, cavalleria e genio, dimenticando la marina e l'aeronau-

tica, che pure hanno ufficiali di complemento nelle stesse condizioni. Ora, siccome non c'è onere (non ci troviamo, infatti, davanti a dei ruoli, per i quali facciamo delle immissioni in servizio), possiamo utilizzare il ruolo speciale vuoto e anziché espletare i concorsi nel 1970, potremmo farli fare nel 1971, sistemando ora quelli che già sono in servizio.

CAIATI. Per fugare la preoccupazione espressa dianzi dall'onorevole Buffone, occorre tenere presente l'articolo 6 della legge.

BUFFONE. Noi con l'articolo 4 bandiamo un concorso per 200 ufficiali, al quale possono partecipare soltanto gli appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai quali diamo in sostanza una possibilità che è riservata a coloro i quali sono messi in congedo per effetto di una obbligazione di legge. Ora, questa obbligazione di legge colpisce anche gli ufficiali di complemento della marina e dell'aeronautica, per i quali non è previsto niente.

GUADALUPI. C'è l'aliquota, che viene stabilita obbligatoriamente anno per anno e che non può essere aumentata o diminuita. Nell'aliquota, il concorso è bandito esclusivamente per l'esercito. È nell'aliquota dell'esercito che questo è ipotizzabile: in questo caso c'è carenza e si può stare nei limiti dell'aliquota; nel caso della marina e dell'aeronautica non si può, dato che si va oltre l'aliquota. Occorre, infatti, stare entro i limiti della forza bilanciata.

BUFFONE. Conosco dei casi in proposito: alla capitaneria di porto di Vibo Valentia i due ufficiali di complemento saranno messi in congedo, dato che non possono essere più trattenuti; mi sembra che essi siano nella forza bilanciata.

CAIATI. Non so se potranno partecipare al concorso, ma sicuramente saranno trattenuti in servizio.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che l'articolo 4, che prevede il concorso, investa un altro problema.

FORNALE, *Relatore*. Quell'articolo è stato aggiunto dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo lo ha aggiunto per riempire dei vuoti. Dovremmo lasciare,

quindi, la data del 1970, così come il Governo ha previsto. È un altro problema, onorevole Buffone.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNALE, *Relatore*. Accetto l'emendamento presentato dall'onorevole Caiati, perché mi sembra che non comporti aumento di spesa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti.

Anche il Governo è interessato a che le proposte di legge siano approvate nel testo, unificato dal Comitato ristretto. Ringrazio l'onorevole Guadalupi per aver ricordato il « duello » molto serrato che c'è stato fra il Governo e il Comitato pareri della Commissione bilancio: per una cifra così esigua abbiamo dovuto cambiare tre « poste ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di prendere come testo base quello unificato, predisposto dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Ai fini del computo dei cinque anni di servizio effettivo richiesti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, la frazione di anno superiore a sei mesi deve intendersi come anno intero.

Nello stesso primo comma dell'articolo 6 della citata legge le parole: « escluso quello corrispondente alla ferma di leva », sono sostituite dalle seguenti: « escluso, per tutte e tre le Forze armate, il periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'esercito e l'aeronautica.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, rag-

giungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371.

Temo che l'aggiornamento al 31 dicembre 1969 comporti un maggiore onere e quindi la necessità che la proposta di legge ritorni alla Commissione bilancio.

FORNALE, *Relatore*. Ritengo che sia fondata la preoccupazione del Presidente, comportando qualunque estensione un aumento di onere.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo col Presidente e con il relatore.

DURAND DE LA PENNE. Se la proposta di legge deve ritornare alla Commissione bilancio, allora ritiro il mio emendamento.

BUFFONE. Anche io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 2, di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Caiati, accettato dal relatore e dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

« Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge quali richiamati o trattenuti con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 così come risulta modificato dall'emendamento aggiuntivo testé approvato:

#### ART. 2.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento i quali, per effetto del disposto di cui al precedente articolo, raggiungono alla data del 31 dicembre 1968 il limite di anni di servizio indicato nell'articolo 6, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 371, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione e, comunque, non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto. Se già collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono richiamati in servizio, previo versamento all'erario del premio di ferma eventualmente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali di cui al comma precedente e quelli in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge quali richiamati o trattenuti con diritto a pensione acquisito, appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico, commissariato, amministrazione e sanitario dell'esercito che furono esclusi dal beneficio della legge 16 novembre 1962, n. 1622, relativa all'immissione nel « ruolo speciale unico » delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio e che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano prestato, anche in più riprese, almeno 15 anni di servizio effettivo ed alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, tabella 1 e successive modificazioni.

Se già collocati in congedo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371,

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1969

gli ufficiali predetti sono richiamati in servizio.

La domanda di trattenimento in servizio dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 3 è pure prevista la data del 31 dicembre 1968 e anche per essa l'onorevole Durand de la Penne ha proposto la sostituzione con la data del 31 dicembre 1969.

**FORNALE, Relatore.** Ripeto quanto ha detto a proposito dell'articolo 2. Preciso che, con la data del 31 dicembre 1968, gli ufficiali interessati sono circa 40; con quella del 31 dicembre 1969 il numero degli aventi diritto sale a 100.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Se il testo è approvato come il comitato lo ha voluto e non ci saranno altre modificazioni oltre quella dell'onorevole Caiati, indubbiamente l'iter sarà agevolato; altrimenti, come ho già detto, dovremmo ritornare alla V Commissione bilancio.

**DURAND DE LA PENNE.** Come ho già detto, se la proposta di legge deve tornare alla Commissione bilancio, ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione l'articolo 3 del testo del Comitato ristretto di cui ho dato già lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura, ponendoli successivamente in votazione:

#### ART. 4.

Per l'anno 1970, a parziale ripianamento delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire un concorso straordinario per titoli ed esami per la nomina di 200 sottotenenti in servizio permanente del ruolo stesso.

Il concorso straordinario è riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi in servizio od in congedo, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e siano in possesso degli altri requisiti prescritti

dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito.

Per lo svolgimento del concorso straordinario si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

I vincitori del concorso di cui ai precedenti commi sono nominati sottotenenti in servizio permanente con la decorrenza prevista nell'articolo 7, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

(È approvato).

#### ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (1959).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la relazione.

**CAIATI, Relatore.** Il provvedimento non soltanto modifica la ripartizione, ma integra anche gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, così come risultano stabiliti dalla legge 9 luglio 1967, n. 564.

I motivi alla base del disegno di legge, cioè l'esigenza di colmare vuoti, carenze esistenti, di fronteggiare situazioni di bisogno, di ristrutturare l'Arma anche ai fini dei nuovi compiti che sono stati ad essa affidati, la creazione di nuove stazioni, il potenziamento

di tutte le esigenze che via via si sono manifestate, sono argomenti di larga conoscenza della Commissione. Penso che, approvando il disegno di legge, si darebbe anche la possibilità di evitare, almeno in parte, il ricorso al sistema della forza bilanciata, adottando un sistema più organico, che dà una ristrutturazione definitiva, completa e rispondente alle nuove esigenze, così come si sono maturate nel corso di questi anni.

Tale ristrutturazione avverrà in un periodo di 4 anni. Il contingente degli arruolamenti, che attualmente è fissato con decreti legislativi, con il provvedimento in discussione è determinato con legge di bilancio. Per il 1970 detto contingente è fissato in 1.300 unità, con un onere di 5.100 milioni.

Io so che l'onere che riguarda i carabinieri, è un onere che è visto con fiducia e serenità da parte dell'opinione pubblica, perché i carabinieri, servitori dello Stato, cercano di far rispettare nel modo migliore la legge e sono uomini che si sacrificano silenziosamente. Per altro, tale abnegazione non sempre ha trovato riconoscimento, per quanto riguarda il trattamento economico, pertanto, personalmente, penso che non si possa procrastinare a che questi adeguamenti economici vadano avanti, ma ritengo che tutta la nostra Commissione che sempre si è occupata di questi problemi, abbia materia sufficiente per valutare in senso positivo queste nuove ristrutturazioni, che prevedono un aumento di organico, che nel giro di 4 anni dovrebbero portare da 73 a 79 mila l'organico dei carabinieri. Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, risultando evidente la esistenza - e non da oggi - ma oggi resa più urgente ed incalzante, di quelle che sono le necessità nuove del paese.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BOLDRINI.** Per la verità ci troviamo di fronte ad una situazione rabberciata che è abbastanza discutibile. Ma non è che vogliamo entrare nel merito del disegno di legge; riteniamo, però, che oggi debba aprirsi un discorso più largo; cioè rivedere, non tanto e non solamente l'organico, ma anche la funzione e l'efficienza dell'Arma. In considerazione di tutti gli ultimi avvenimenti, in considerazione della crescita del paese, avremmo preferito che ci fosse stata fornita la possibilità di una discussione più vasta, più concreta, più seria, più approfondita. Ci

auguriamo che ciò ci possa esser dato in prosieguo di tempo.

Pertanto, il nostro gruppo, pur non approvando questo provvedimento per l'adeguamento della forza organica dell'Arma dei carabinieri, perché comporta un discorso completamente diverso, si astiene dalle votazioni e fa appello perché ci sia data la possibilità di discutere tutto il complesso della situazione, che, per altro, riguarda anche l'Arma dei carabinieri, ma non si esaurisce con essa.

**GUADALUPI.** Il nostro gruppo, aderendo alla relazione positiva, favorevole testé fatta dal collega Caiati, ritiene di dover sottolineare alcuni punti sui quali è basata la nostra approvazione.

Noi riteniamo che una discussione di merito sull'attività complessa, delicata, difficile dell'Arma dei carabinieri, debba essere inquadrata in una visione politica globale che investa il grosso problema dell'ordine pubblico, dell'ordine civile, del rispetto delle libere istituzioni della patria.

Riteniamo anche che questo disegno di legge porti alla nostra attenzione un problema di carattere funzionale degli organici dei sottufficiali e dei militari dell'Arma: a nostro giudizio è necessario rendere questo organico più aderente all'Italia degli anni 70, che è ben diversa dall'Italia del 1947, ossia del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1181.

Il problema della quantità, in quella circostanza, fu accantonato, perché non vi erano disponibilità di fondi sul bilancio ordinario; per altro, bisogna tener conto di un fatto fondamentale ossia che l'Arma dei carabinieri, anche con 79 mila unità previste dal disegno di legge, è quasi uguale a quella che era la sua forza nel 1947. Non voglio fare raffronti tra la consistenza dell'Arma dei carabinieri e la consistenza della pubblica sicurezza, ma un fatto è certo e di fondamentale importanza: l'Arma non ha avuto nel corso di questi 22 anni un adeguamento a quella che è stata la crescita della società.

Circa la maggiore spesa preventivata all'articolo 4 di 5 miliardi 100 milioni, per la quale c'è stato l'assenso della V Commissione bilancio, è da tener presente che essa si riferisce ai miglioramenti che conseguiranno gradualmente, nello spazio di 4 anni, quelle categorie che saranno ricollocate nella tabella che noi approviamo contestualmente alla legge.

Da ultimo il problema del contingente degli ausiliari. Con la norma che si va ad approvare (con l'articolo 3 del disegno di legge che

modifica quando disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857) viene meno quella preoccupazione che si poteva avere qualche anno addietro, e cioè che, mentre si fissava un organico in aumento, si veniva a sbilanciare la forza degli arruolati con il contingente degli ausiliari.

Per tutte queste ragioni votiamo favorevolmente, assumendo per altro l'impegno che, quando ci sarà offerta l'occasione di dibattere il grosso problema dell'ordine pubblico, quando avremo conosciuto anche le conclusioni cui sarà pervenuta la famosa Commissione sull'ordine pubblico e sull'impiego, quindi, delle forze di polizia (il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 aprile scorso), in quella circostanza ci riserveremo anche di motivare le ragioni per cui, su questioni che possono sembrare accidentali e che sono, invece, fondamentali ai fini dell'ordine civile e democratico, potrebbero essere formulate delle valutazioni critiche.

Allo stato della situazione e non sotto l'ondata emotiva, ma per il razio-cinio che ci spinge a compiere questo salto di qualità e ad apportare questi miglioramenti, siamo convinti che il provvedimento debba essere approvato. Ci compiacciamo dell'astensione del gruppo comunista sul provvedimento.

**BUFFONE.** Una breve dichiarazione di voto a nome del gruppo democratico-cristiano, per dire tutto l'apprezzamento che poniamo all'approvazione del disegno di legge.

Ognuno di noi è convinto che oggi la delinquenza è organizzata in maniera talmente forte e profonda, che c'è bisogno di avere degli strumenti a servizio dello Stato veramente efficienti per far fronte a quella che è la crescente esigenza di far vivere tranquilla la società italiana.

Il provvedimento non aggrava la situazione economica. È un provvedimento che assesta finalmente gli organici dei carabinieri, ponendo quella che è la forza additiva degli ausiliari su una piattaforma, che verrà soddisfatta con la normale legge di bilancio, che annualmente verrà stabilita.

Da parte del mio gruppo c'è da sottolineare che il giorno in cui discuteremo dei problemi più specifici dell'organizzazione dell'ordine pubblico e delle implicazioni che esso comporta, vorremo indagare sulla destinazione del personale che deve tutelare la integrità fisica del nostro popolo, per evitare dispersioni inopportune di personale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAIATI, Relatore.** Non debbo aggiungere nulla, poiché non mi sono stati chiesti chiarimenti. Raccomando di nuovo l'approvazione del provvedimento.

**ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo è d'accordo con il relatore. Ringrazio gli intervenuti. Sottolineo con compiacimento l'astensione annunciata dal gruppo comunista. Si potrebbe e si dovrebbe anche allargare la discussione per alcuni problemi. Ritengo, comunque, che ci sarà la sede opportuna e adeguata per questo.

Ricordo alla Commissione che una infinità di servizi nuovi sono stati proposti all'attività dei carabinieri — uno fra gli ultimi quello del pronto soccorso per qualunque esigenza — per cui oggi essi non adempiono soltanto alla funzione di tutelare l'ordine pubblico, ma addirittura soccorrono ammalati, investiti, vittime di incidenti; svolgono, in sostanza, un lavoro così complesso che, facendo riferimento esclusivamente alla popolazione che avevamo nel 1947 e a quella attuale, con il provvedimento che stiamo per approvare manteniamo il rapporto carabinieri-popolazione al disotto di quelle che sarebbero le naturali necessità.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:-

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . . .	600
marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . . . .	3.200
marescialli d'alloggio capi . . . . .	3.450
marescialli d'alloggio ordinari . . . . .	3.450
brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	9.300
appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . . . . .	59.000
	<hr/>
	79.000
	<hr/>

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono com-

## V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1969

presi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

(È approvato).

## ART. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 è soppressa la tabella A annessa alla legge 9 luglio 1967, n. 564.

(È approvato).

## ART. 3.

La lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

« d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze

esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio. »

Per l'anno finanziario 1970 detto contingente è fissato in 1.300 unità.

(È approvato).

## ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella:

## TABELLA

## ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADI	Organici al 1° gennaio 1970	Organici al 1° gennaio 1971	Organici al 1° gennaio 1972	Organici al 1° gennaio 1973
Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . . .	600	600	600	600
Marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . . . .	2.884	3.010	3.118	3.200
Marescialli d'alloggio capi . . . . .	2.523	2.894	3.211	3.450
Morescialli d'alloggio ordinari . . . . .	2.752	3.031	3.270	3.450
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	9.262	9.278	9.291	9.300
Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . . . . .	60.979	60.187	59.510	59.000
TOTALE . . . . .	79.000	79.000	79.000	79.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge Pietrobono ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone (186); Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza Monferrato (283); Lucchesi ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio (975); Santi ed Orlandi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Urbania (1076); Cervone: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Cisterna in provincia di Latina (1077); Giannini ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari (1272); Senatore Venturi Giovanni: Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare (*Approvato dal Senato*) (1514); Cicerone ed altri: Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune di L'Aquila (1711); Rossinovich ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valor militare alla città di Sesto San Gio-

vanni (1870); Lucifredi: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Ventimiglia (2110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Pietrobono, Fasoli, Assante, D'Alessio: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 25 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Vallerotonda, in provincia di Frosinone » (186); Bo, Badini Confalonieri, Baldi, Canestri, Giolitti, Giraudi, Lenti, Miroglio, Nahoum, Romita, Boldrini, Lajolo, Mussa Ivaldi Vercelli, Sarti, Sisto: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Nizza Monferrato (283); Lucchesi: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della onorificenza al valor militare alle città di Piombino e Portoferraio » (975); Santi ed Orlandi: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Urbania » (1076); Cervone: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al comune di Cisterna in provincia di Latina » (1077); Giannini, Lenoci e Scionti: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari » (1272); senatore Venturi Giovanni: « Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare » (*Approvata dal Senato*) (1514); Cicerone, Di Mauro, Esposito e Scipioni: « Deroga al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di una proposta di assegnazione della medaglia d'oro della Resistenza al comune de L'Aquila » (1711); Rossovich, Achilli e Alini: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre-

sentazione della proposta di concessione di ricompensa al valor militare alla città di Sesto San Giovanni » (1870); Lucifredi: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Ventimiglia » (2110).

Come i colleghi ricorderanno, i provvedimenti in discussione sono già stati oggetto di esame, in sede referente, nelle sedute dell'8 ottobre e del 10 dicembre scorsi. Nella prima di queste due riunioni la Commissione deliberava la nomina di un Comitato ristretto con l'incarico di predisporre un testo unificato, informato al criterio di prevedere la riapertura dei termini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 518, per i soli enti. Nella seduta del 10 dicembre la Commissione deliberava di chiedere il passaggio in sede legislativa dei progetti di legge sulla base del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, il quale, per altro, all'articolo 1, con un allargamento del criterio adottato dalla Commissione l'8 ottobre, prospetta la riapertura del sopra richiamato termine anche per i caduti.

Prego l'onorevole Caiati di sostituirsi al relatore Napoli, il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

CAIATI, *Relatore*. Il testo unificato del Comitato ristretto è del seguente tenore:

#### ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate per il primo esame alla Commissione unica nazionale riconoscimento qualifiche partigiane - Ministero difesa - Roma, istituita con la legge del 28 marzo 1968, n. 341.

#### ART. 2.

Sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio per il servizio riconoscimenti qualifiche e per le

ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisite agli atti dell'ufficio stesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

Tale testo non ha bisogno di particolare illustrazione, data la sua chiarezza. Non mi rimane, quindi che invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Noi siamo d'accordo e apprezziamo, in particolare, l'articolo 2 che vuole sbloccare certe situazioni già scontate da diversi anni, ma ancora non definite formalmente: si pone termine ad una specie di guerra fredda interna, ad una procedura che faceva difetto.

BOLDRINI. Ringrazio il relatore che ha accettato la tesi del comitato ristretto, il Governo che lo ha appoggiato e sono lieto di consentire all'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate per il primo esame alla Commissione unica nazionale riconoscimento qualifiche partigiane - Ministero difesa - Roma istituita con la legge del 28 marzo 1968, n. 341.

(È approvato).

#### ART. 2.

Sono considerate inoltrate nel termine legale le domande per il riconoscimento della qualifica e le proposte per le decorazioni al valor militare previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, formulate entro il 30 giugno 1948 che sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1969

per il servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani, risultino regolarmente acquisite agli atti dell'ufficio stesso prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

(È approvato).

Propongo che il provvedimento assuma il seguente titolo: « Riapertura del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province ». Pongo in votazione tale titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

Proposte di legge: DURAND de la PENNE; PALMITESSA, *in un testo unificato e con il titolo*: « Norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattamento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (339-850):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (1959):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	17
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge: PIETROBONO ed altri; BO ed altri; LUCCHESI ed altri; SANTI ed ORLANDI; CERVONE; GIANNINI ed altri; Senatore VENTURI GIOVANNI (*Approvata dal Senato*); CICERONE ed altri; ROSSINOVICH ed altri; LUCIFREDI, *in un testo unificato e con il titolo*: « Riapertura del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province » (186, 283, 975, 1076, 1077, 1272, 1514, 1711, 1870 e 2110):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrin, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fanelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Guadalupi, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Pietrobono, Trombadori, Vaghi e Vecchiarelli.

Si sono astenuti dalla votazione del disegno di legge n. 1959:

Boldrini, Bortot, D'Alessio, D'Auria, D'Ippolito, Fasoli, Lombardi Mauro Silvano, Nahoum, Pietrobono e Trombadori.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO